



All'Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni ambientali

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it,
amb.sva@regione.sardegna.it

Al Sindaco del Comune di San Giovanni Suergiu
ufficio.protocollo@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it

OGGETTO: *Ulteriori osservazioni integrative al procedimento per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib. G.R. n. 11/75 del 2021 relativo alla Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento controllato per rifiuti speciali non pericolosi, della volumetria netta di m³ 323.164, ubicato in località "Su Giri de sa Murta" del comune di San Giovanni Suergiu (SU)". Proponente: Ekosarda. S.r.l.*

Il sottoscritto Graziano Bullegas presidente della sezione di Sant'Antioco e segretario del Consiglio Regionale Sardo dell'Associazione Italia Nostra APS, Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione, individuata con Decreto del Ministero dell'Ambiente 20 febbraio 1987 quale associazione nazionale di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n° 349/86, nonché soggetto portatore di interessi pubblici, diffusi e collettivi, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1958, Nr. 1111,

premesso che

- in data 11/07/2025 è stato pubblicato sul sito Sardegna Ambiente l'avviso pubblico di avvio del procedimento <https://portal.sardegnaasira.it/-/costruzione-ed-esercizio-di-un-impianto-di-smaltimento-controllato-per-rifiuti-speciali-non-pericolosi-della-volumetria-netta-di-m-323-164-ubicato-in>
- Lo scorso 7 ottobre si è svolta a San Giovanni Suergiu l'inchiesta pubblica sull'argomento alla quale ha partecipato l'intera comunità interessata dalla discarica;
- Le presenti osservazioni integrano quelle presentate dall'Associazione in data 16 agosto 2025 e 20 ottobre 2025.



si presenta il seguente

ATTO DI OSSERVAZIONI INTEGRATIVE N. 2

ai sensi dell'art. 1 comma 7 della L.R. n. 2/21

Premessa:

Nel territorio di San Giovanni Suergiu in località "Su Giri de sa Murta" esiste una cava dismessa, per l'estrazione di "Argille e Vulcaniti", che risulta inattiva da anni.

Con Determinazione n. 904/201 del dicembre 2018 la Regione Sardegna ha rilasciato una concessione per l'estrazione di materiali (argilla, caolino, bentonite) alla società Ekosarda srl: una società che, anche in base alla lettura dei libri contabili, presenta una precaria situazione economico-finanziaria.

Questa concessione imponeva obblighi vincolanti di garanzia di continuità dell'attività estrattiva, ripristino ambientale e una fideiussione a garanzia degli interventi di bonifica.

Obblighi contrattuali del tutto disattesi dalla società che, oltre ad aver sospeso l'attività di coltivazione della cava per oltre tre anni (2022-2025) - e solo a luglio 2025 ha depositato presso il comune di San Giovanni Suergiu la documentazione di inizio lavori - non ha mai avviato il ripristino ambientale del sito.

Il 14 febbraio 2025 la società, anziché ottemperare alle prescrizioni di ripristino ambientale del sito deturpato, ha chiesto di trasformare la cava in una discarica.

Un cambio sostanziale di destinazione d'uso, volto a sostituire gli obblighi di bonifica e recupero ambientale già imposti con un intervento potenzialmente redditizio e non compatibile con il sito per numerose ragioni di natura urbanistica, ambientale e sociale che verranno meglio esplicitate e ribadite nelle seguenti osservazioni.



1. Destinazione urbanistica del sito

Si ribadisce, come già rappresentato nei precedenti documenti, l'incompatibilità tra la realizzazione di una discarica e la destinazione agricola dell'area. In base allo strumento urbanistico del Comune di San Giovanni Suergiu e come rilevato dallo stesso Servizio di Pianificazione Paesaggistica ed Urbanistica dell'Assessorato degli Enti Locali della Regione Sardegna la destinazione urbanistica del sito individuato per la realizzazione della discarica e delle aree adiacenti è "Zona E - Agricola".

Tale classificazione urbanistica non è compatibile con l'attività di discarica, per la quale è invece necessaria la destinazione urbanistica industriale "D". Ne consegue che l'intervento proposto si pone in contrasto con lo strumento urbanistico vigente e richiederebbe una variante sostanziale, finalizzata alla riclassificazione dell'area in zona D – produttiva, ai sensi della L.R. n. 45/1989.

Tale iter, tuttavia, non è percorribile. Il Comune di San Giovanni Suergiu ha avviato l'adeguamento del proprio strumento urbanistico al Piano Paesaggistico Regionale e l'introduzione di una variante in questa fase condizionerebbe il potere discrezionale del Consiglio Comunale nella pianificazione del territorio di propria competenza.

Alla luce di quanto sopra, l'impianto non può essere approvato. Né può essere invocata, a sostegno dell'approvazione, l'eventuale negligenza del Comune di San Giovanni Suergiu per non aver modificato la destinazione urbanistica dell'area su cui insisteva la cava: tale omissione, infatti, non determina alcun automatismo nella modifica della destinazione urbanistica del sito – tanto più che la cava risultava non coltivata da anni e che l'avvio dei lavori di coltivazione è addirittura successivo alla richiesta di trasformazione della cava in discarica – e non incide sul principio secondo cui la pianificazione del territorio resta facoltà e compito esclusivo dell'Amministrazione comunale. Resta pertanto fermo che l'area mantiene la classificazione di "Zona E – Agricola" e che l'intervento proposto rimane incompatibile con lo strumento urbanistico vigente.



2. Opzione zero e soluzioni alternative

Dai dati forniti dalla società proponente e dalle stesse risposte alle osservazioni del SVIA emerge con evidenza che, non esistendo soluzioni alternative – così come dichiarato nella Relazione Generale del luglio 2026 (pag. 3-6) –, l'opzione zero rimane l'unica soluzione possibile. Il sito, infatti, presenta le stesse caratteristiche dei siti scartati dalla proponente perché inidonei, con particolare riferimento alla distanza inferiore a 500 metri, dalle abitazioni e dai luoghi fruiti dalla comunità.

La proponente insiste sull'inesistenza di valide alternative *"di ripristino del sito in grado di indurre benefici o utilità/disutilità ambientali o socio-economiche sostanzialmente diverse da quelle derivanti dal progetto proposto"* e, in particolare, mette in guardia dal rischio ambientale derivante da *"una depressione incustodita, esterna all'abitato e facilmente accessibile"*¹. Tale rischio è indubbiamente esistente a causa delle inadempienze della proponente, che avrebbe dovuto da tempo avviare la rimessa in pristino del sito; rischio peraltro facilmente superabile mediante una corretta gestione della cava da parte della società.

Il recupero ambientale di un sito di cava è un onere inderogabile a carico del soggetto che ha sfruttato la risorsa. Trasformare questo onere in un "premio" – la possibilità di ottenere nuovi profitti dalla discarica – crea un pericoloso precedente. I costi di recupero della cava dovrebbero essere internalizzati nel business plan dell'attività estrattiva stessa. L'uso della discarica come fonte di finanziamento per un obbligo di legge rappresenta una distorsione di mercato e uno scarico di responsabilità sulla collettività, che sopporterà i costi ambientali a lungo termine (inquinamento, traffico, deprezzamento del territorio e delle proprie abitazioni). In particolare, il diritto ambientale si basa sul principio che i costi dell'inquinamento e del ripristino devono essere sostenuti da chi li causa e che assume priorità assoluta l'interesse collettivo. Le normative ambientali e il Codice dei beni culturali e del paesaggio pongono la tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio come valori primari, che vincolano l'iniziativa privata. Preciso compito della VIA è quello di bilanciare i diversi interessi in campo, non

¹ Relazione Generale pag. 7



di subordinarli. L'accettazione acritica della premessa della proponente rappresenterebbe un deficit di tutela dell'interesse pubblico.

3. **Approssimativa e incerta provenienza dei rifiuti**

Tra le risposte fornite dalla proponente circa l'utilità della discarica, si trova conferma ai numerosi dubbi espressi nelle precedenti osservazioni in merito alla provenienza dei rifiuti.

In particolare, la proponente insiste sui rifiuti provenienti da bonifiche di cui non si ha notizia e sulle ceneri da carbone provenienti dalla centrale termoelettrica Grazia Deledda, il cui esercizio, pur essendo stato prorogato per alcuni anni, dovrà garantire una produzione minima in quanto funzionale – assieme alle centrali di Fiume Santo e di Sarroch – a garantire la sola stabilità della rete elettrica sarda.

Resta tra l'altro ancora valida l'opzione di trovare un sito idoneo all'interno della già compromessa area della stessa centrale Grazia Deledda, anche per favorire la prossimità del sito al luogo di produzione dei rifiuti. Nel caso non remoto che questa ipotesi fosse quella più accreditata, verrebbe meno la necessità della discarica, anche in base alle affermazioni della proponente: *"Tenuto conto che attualmente le ceneri dell'Enel rappresentano non solo il maggior flusso di rifiuti di produzione regionale, ma anche quello più certo, prevedibile e quantificabile, per cui, alla luce di quanto sopra, il Proponente ritiene di individuare nelle ceneri dell'Enel la tipologia di rifiuto smaltibile più probabile."*²

Lo stesso Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRPGR) indica, tra le modalità di scelta dei siti dove ubicare un impianto di gestione rifiuti, la necessità che la discarica sia collocata all'interno del bacino che dovrà conferire i rifiuti. Non sembrerebbe siano presenti nell'area di San Giovanni Suergiu e Carbonia attività che necessitano di tale discarica. Si richiede inoltre un'ubicazione baricentrica della discarica all'interno del bacino di conferimento, con una accessibilità, anche intermodale, sufficiente a

² Relazione Generale pag. 11



supportare l'eventuale incremento di traffico legato all'ingresso e all'uscita dei rifiuti dall'impianto.

Nessuna delle condizioni poste dal PRPGR viene soddisfatta dalla realizzazione della discarica nel sito proposto. In ogni caso, quindi, non potrà essere Enel il cliente della discarica, mentre la provenienza degli altri rifiuti risulta oltremodo aleatoria e basata su supposizioni e ipotesi.

Venendo pertanto meno la motivazione di "realizzare una discarica in prossimità del luogo di maggior produzione di rifiuti nell'area del Sud Sardegna" e considerato che gli eventuali altri rifiuti derivati da residui di materiali da costruzione sarebbero da ricercare in un'area più vasta rispetto al sud-ovest sardo, sarebbe opportuno individuare un sito più idoneo e meno impattante e soprattutto distante dai centri abitati.

4. Modifiche strutturali in fase di procedura di VIA

Si segnala che nei mesi scorsi è ripresa l'attività di escavo all'interno del perimetro della cava oggetto della presente procedura di valutazione di impatto ambientale. Tale attività non appare finalizzata alla ripresa della coltivazione della cava, ma verosimilmente a creare un deposito di maggiore ampiezza, idoneo ad accogliere una quantità superiore di rifiuti rispetto a quella prevista nel progetto presentato.

L'intervento in questione, pertanto, non costituisce un'attività estrattiva ordinaria e coerente con il titolo autorizzativo esistente, ma si configura come una vera e propria modificazione strutturale del sito, funzionale all'ampliamento della capacità di conferimento della futura discarica.

Di questa attività non vi è alcuna traccia nella documentazione integrativa fornita dalla proponente. Gli elaborati progettuali, le planimetrie, le sezioni e le relazioni tecniche continuano a rappresentare un sito con caratteristiche morfologiche e volumetriche diverse da quelle attuali.



Ne consegue che la rappresentazione dei luoghi contenuta negli atti del procedimento non corrisponde allo stato di fatto, con conseguente vanificazione del procedimento in corso. La documentazione posta a base della valutazione ambientale risulta, quindi, riferita a un assetto dei luoghi non più esistente e non coincidente con quello sul quale l'Amministrazione è chiamata a esprimersi.

L'attività svolta in questi mesi, oltre a essere scorretta sotto il profilo procedurale, compromette e vanifica l'esito dell'intero procedimento di autorizzazione ambientale, per le seguenti ragioni:

- **Violazione del principio di completa e veritiera rappresentazione dei luoghi.** La valutazione di impatto ambientale presuppone che il quadro conoscitivo posto a base dell'istruttoria sia completo, aggiornato e corrispondente alla realtà. La modificazione strutturale del sito in corso di procedura determina una grave carenza informativa che inficia l'intero iter valutativo.
- **Violazione del principio di "congelamento" dello stato dei luoghi.** Una volta avviato il procedimento di VIA, la situazione di fatto e di diritto non può essere modificata in modo da alterare i termini della valutazione. La ripresa degli escavi introduce un elemento di fatto nuovo che avrebbe dovuto essere tempestivamente comunicato e sottoposto a valutazione.
- **Elusione dell'oggetto della valutazione.** La VIA è chiamata a valutare un progetto determinato, riferito a un sito con caratteristiche note e verificate. Se il sito viene modificato senza che di ciò vi sia traccia negli elaborati, la valutazione perde il proprio oggetto e si traduce in un giudizio su un progetto virtuale, non corrispondente alla realtà.
- **Rischio di aggiramento delle prescrizioni.** La realizzazione di un deposito più ampio prima dell'autorizzazione configura una sostanziale anticipazione degli effetti del progetto, in assenza di qualsiasi valutazione ambientale e di qualsiasi titolo abilitativo, con conseguente elusione delle garanzie procedurali previste dal D.Lgs. 152/2006.



Per le ragioni esposte, la documentazione presentata si riferisce a un impianto radicalmente diverso rispetto a quello esistente. Ne deriva che:

- il procedimento di VIA non può essere concluso favorevolmente sulla base di elaborati non corrispondenti allo stato dei luoghi;
- la proponente è tenuta a fornire una rappresentazione aggiornata e veritiera del sito, comprensiva delle modifiche intervenute;
- l'Amministrazione procedente è tenuta a verificare l'entità delle modifiche e, ove necessario, a disporre la sospensione del procedimento ovvero la ripresentazione della documentazione, anche ai fini della valutazione di eventuali profili di abusività.

Conclusioni

Alla luce delle valutazioni presentate il 16 agosto 2025 e il 20 ottobre 2025, quelle presentate nel corso dell'inchiesta pubblica del 7 ottobre 2025 e delle presenti osservazioni integrative, l'autorizzazione ambientale della discarica risulta illegittima e insostenibile per numerosi motivi:

a) **Contrarietà della comunità residente**

- In sede di pubblica inchiesta, e attraverso le numerose osservazioni presentate, la comunità residente e la stessa Amministrazione comunale di San Giovanni Suergiu hanno manifestato ferma e motivata contrarietà alla realizzazione della discarica di rifiuti speciali.
- Analoga opposizione è stata espressa dai Comuni limitrofi, in particolare dal Comune di Carbonia, e dalla Provincia del Sulcis Iglesiente, che ha depositato numerosi documenti chiedendo la bocciatura della discarica e il ripristino del sito.
- Tale contrarietà, ampiamente documentata agli atti, costituisce un elemento di valutazione negativo ai fini dell'approvazione del progetto



b) Violazione della Destinazione Agricola del Territorio

- Il sito ricade in un'area a vocazione agricola, tutelata dal D.P.G.R. n.228/1994 (Normativa regionale per le zone agricole).
- Art. 2 e 3 del decreto stabiliscono che le aree agricole devono essere preservate da usi industriali, salvo eccezioni motivate e strettamente necessarie.
- La trasformazione in discarica snaturerebbe la funzione produttiva dei terreni circostanti, senza giustificazioni di interesse pubblico prevalente.

c) Attività estrattiva inesistente da anni

- L'attività estrattiva della cava è sostanzialmente interrotta da almeno 5 anni, infatti lo scorso Luglio 2025 è stata presentata una dichiarazione di inizio attività di cava.
- Si configura una violazione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione che, secondo la normativa vigente, dovrebbe comportare la decadenza della stessa.

d) Modifiche strutturali in fase di procedura di VIA

- La rappresentazione dei luoghi contenuta negli elaborati progettuali non corrisponde allo stato di fatto attuale, con conseguente vanificazione del procedimento in corso.

e) Iter di adeguamento al PPR dello Strumento Urbanistico da parte del Comune

- Anche se il Comune di San Giovanni Suergiu non ha ancora modificato la destinazione urbanistica dell'ex-cava, ciò non autorizza automaticamente un cambio d'uso a discarica.
- Spetta esclusivamente all'ente locale (non a privati o altri soggetti) pianificare il territorio, in coerenza con le normative regionali e nazionali.
- Infatti una eventuale variante per cambiare la destinazione urbanistica, dovrebbe essere preceduta da un procedimento pubblico, con Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e consultazione cittadina.

f) Approssimativa e incerta provenienza dei rifiuti

- é dimostrato che non potrà essere Enel il cliente della discarica, mentre la provenienza degli altri rifiuti risulta oltremodo aleatoria e basata su supposizioni e ipotesi.

g) Cumulo di Criticità Ambientali, Archeologiche, Sanitarie e Sociali

- Impatto cumulativo con altre discariche vicine (Carbonia, Sa Terredda, Ecodump, impianti inerti).
- Rischi per la salute dei cittadini che vi abitano e per i frequentatori del campo sportivo.
- Danno al patrimonio archeologico (Vicinanza di numerosi nuraghi e della necropoli di Locci Santus).
- Mancanza di una VIA cumulativa che valuti l'impatto reale sull'ecosistema.



h) Validità dell'opzione zero

- L'opzione zero rimane l'unica soluzione possibile. Il sito, infatti, presenta le stesse caratteristiche dei siti scartati dalla proponente perché inidonei, con particolare riferimento alla distanza dalle abitazioni e dai luoghi fruiti dalla comunità, inferiore a 500 metri.

i) Assenza delle condizioni poste dal PRPGR

- Manca una valida motivazione affinché la discarica venga ubicata in quell'area. In particolare non sarebbe il sito ideale per smaltire le ceneri prodotte dalla centrale termoelettrica dell'Enel.
- Venendo meno pertanto la motivazione di "realizzare una discarica in prossimità del luogo di maggior produzione di rifiuti nell'area del Sud Sardegna" e considerato che gli eventuali altri rifiuti derivati da residuati di materiali da costruzione sarebbero da ricercare in un'area più vasta rispetto al sud-ovest sardo sarebbe opportuno che si individuasse un sito più idoneo e meno impattante e soprattutto distante dai centri abitati.

j) Ripristino morfologico e recupero paesaggistico della cava

- Le soluzioni di integrazione paesaggistica proposte dalla richiedente sono esclusivamente funzionali alla gestione della discarica e a consentire l'accumulo, anche in altezza dei rifiuti
- Non è stata coinvolta la comunità residente in un eventuale progetto di riconversione dell'area finalizzato a restituire il territorio alla pubblica fruizione.
- Sarebbe più utile e opportuno espandere verso la cava gli spazi e le strutture sportive e i giardini pubblici già esistenti, trasformando il sito in un'area verde aperta al pubblico o in un luogo di aggregazione sociale e di svago.

SI CHIEDE

pertanto:

il rigetto del progetto, prescrivendo alla società richiedente il ripristino morfologico e la bonifica dell'area interessata dalla pregressa attività di cava.

In subordine che:

1. sia accertata e documentata l'attività di escavo in corso all'interno del perimetro della cava;
2. sia verificata la conformità di tale attività ai titoli autorizzativi esistenti e alle prescrizioni in materia di attività estrattive;



3. sia accertata la mancata corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la documentazione progettuale presentata;
4. siano valutate le conseguenze di tale difformità sull'intero procedimento di VIA, con particolare riferimento alla sua validità e alla sua conclusione;
5. sia disposta, in ogni caso, la sospensione del procedimento fino alla completa e veritiera rappresentazione dello stato attuale del sito.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 3 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA dell'Ass.to Reg.le della Difesa dell'Ambiente.

Sant'Antioco 21 Settembre 2026

Distinti saluti

F.to

Graziano Bullegas

Recapito:

Italia Nostra Sardegna

sardegna@italianostra.org

italianostrasardegna@pec.it